

# Un sistema tributario capace di guardare al di là delle norme

## La riforma fiscale

Tommaso Di Tanno

**C**he il sistema tributario italiano è inadeguato è cosa risaputa e condivisa. Ma che il suo radicale ripensamento in corso possa portare a una nuova luminosa alba pare, al momento, pia illusione. Un sistema tributario poggia, infatti, su tre gambe: (i) la struttura del tributo; (ii) la determinazione dell'*an* e del *quantum* dovuto; (iii) l'effettiva riscossione dell'importo definito. La discussione in corso ha sufficientemente approfondito la prima gamba. E ciò nell'intesa che la struttura del tributo va letta nel senso di proporzionamento e interrelazione fra una pluralità di tributi, ciascuno con uno scopo specifico e frutto di una contestualizzazione da verificare nel tempo. I contributi sull'argomento sono già stati più che sufficienti.

Sono le altre due gambe a mostrare carenze di approfondimento. La determinazione dell'*an* e del *quantum* è quella che più mette in luce il contrasto fra contribuente/cittadino e fisco/istituzione. Alcuni eventi sono incontestabili: il decesso di un individuo produce senz'ombra di dubbio i presupposti per l'applicazione dell'imposta sulle successioni. Ma questa si applica sul valore dei beni caduti in successione e i valori sono sempre, inevitabilmente, opinabili. Per questo è utile, ancorché non necessariamente giusto, ricorrere a formule di determinazione che non si prestino a defatiganti discussioni. Si premia, cioè, la semplicità a scapito di una sperabilmente non troppo dissimile giustizia. Nel sistema che stiamo per ripensare vogliamo accentuare questa strada o seguirne un'altra? Perché se si mira alla semplificazione vanno accentuate le forfettizzazioni; se si vuole incrementare il tasso di "giustizia" vanno previste strutture impositive meglio mirate e, inevitabilmente, più complicate. Ma c'è anche un'altra strada. La determinazione della base imponibile potrebbe essere definita per legge con una certa larghezza (con riduzione dello spesso criticato metodo casistico) e affidare all'Amministrazione finanziaria (Af) la sua gestione. Il tributo dovuto risulterebbe, cioè, da un contraddittorio fra Af e contribuente. Funziona così in Svizzera per le persone fisiche. In fondo funzionava così anche da noi con l'imposta di famiglia abrogata nel 1973. E nei fatti è, in qualche modo, ancora così anche oggi attraverso le varie tipologie di definizione transattiva. La ragione per cui questa possibile soluzione viene negletta (almeno nelle enunciazioni) è che non ci si fida dell'Af (cui verrebbero affidati rilevanti poteri discrezionali). La prudenza sull'argomento è certo dovuta; ma mentre pare impossibile (per ragioni comunitarie) percorrere questa strada per quanto riguarda l'Iva, non sono sicuro altrettanto possa dirsi per l'Irpef: e in particolare per l'Irpef che non riguarda i titolari di solo lavoro dipendente. Questa strada era forse improponibile fino a qualche tempo fa. Ma l'avvento dell'uso di strumenti tracciabili (che consentono di controllare i contribuenti, ma anche i funzionari dell'Af), la diffusione di una cultura digitale e la comunque necessaria evoluzione tecnologica dell'Af spinge a qualche approfondimento. Anche la terza gamba, l'effettiva riscossione del tributo, non ha trovato ancora un soddisfacente approdo. Qui si scontrano visioni (a parole) garantiste con visioni stataliste. Sgradevole è il pignoramento della casa in cui si vive: ma come non vedere la differenza fra il pignoramento di un monolocale in periferia con quello della villa a



Portofino? Come non vedere la differenza fra un credito di poche migliaia di euro rispetto a quello di qualche milione? L'irrinunciabilità dell'obbligazione tributaria qui non c'entra perché l'Af qui opera come mero titolare di un credito pecuniario e deve poter fare anche valutazioni manageriali circa l'impiego delle proprie risorse e la concreta possibilità di successo per tempi e importi da riscuotere. E ancora: occorrerebbe poter distinguere fra importi oggetto di discussione (accertamenti pendenti) e debiti definiti (perché dichiarati o passati in giudicato). Maggiore tolleranza e disponibilità sui primi; grande fermezza sui secondi. Né guasterebbe una più intelligente presenza dell'Af nelle fasi concorsuali (dire sempre "no" non serve). Per entrambe le tipologie di credito, però, va organizzata una reazione tempestiva della macchina della riscossione. Oggi chi non versa ciò che pure ha dichiarato rischia l'inizio di un'azione esecutiva 4 anni dopo il mancato versamento. Si interviene, cioè, quando spesso tutto è sparito. I tempi della prescrizione diventano, così, solo la giustificazione per un'inaccettabile inefficienza.

Un sistema tributario non è fatto solo dalle sue norme, ma anche dai comportamenti di coloro che le devono applicare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA